

Spett.le

Ministero della Salute, in persona del l.r.p.t.

dgfdm@postacert.sanita.it

dgprog@postacert.sanita.it

Spett.le

Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria del Ministero della Salute

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t.

attgiudiziaripcm@pec.governo.it

Spett.le

Provincia Autonoma di Trento, in persona del l.r.p.t.

presidente@pec.provincia.tn.it

presidente_attgiudiziari@pec.provincia.tn.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA PRESIDENZIALE N.4739/2023 PUBBLICATA IN DATA 28.6.2023, CORRETTA PER ERRORE MATERIALE CON SUCCESSIVA ORDINANZA N.357/2024 PUBBLICATA L'8.1.2024, NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G.N. 2403/2023, TAR LAZIO-ROMA SEZIONE TERZA QUATER – CHEMIL SRL / MINISTERO DELLA SALUTE/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Il sottoscritto Avv.to Andrea Reggio d'Acì (C.F. RGGNDR74R20L378M pec: andreareggiodaci@ordineavvocatiroma.org) nella qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Federico Lamesso (C.F. LMSFRC68L23L840K pec: federico.lamesso@ordineavvocativicenza.it) di **CHEMIL S.R.L.** (P.IVA 02518990284), in persona del suo legale rappresentante, Sig. Giorgio Cognolato (C.F. CGNGRG58M31G224L), avente sede a Padova, Via Canada n. 23, giusta procura in calce al ricorso, ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale in epigrafe

PREMESSO CHE

Con ordinanza presidenziale n.4739/2023, resa nel giudizio R.G. n. 2403/2023 e pubblicata in data 28.6.2023, come corretta da errore materiale con ordinanza n.357/2024 pubblicata in data 8.1.2024, il Presidente della Sezione Terza Quater del TAR Lazio-Roma, ha ritenuto che *“sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici reclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:*

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimite;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull’home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l’integrazione

dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)";

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;*
- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;*

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati";

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

Chemil s.r.l. *ut supra* rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n.4739/2023 del 28.6.2023, come corretta per errore materiale con successiva ordinanza n.357/2024 dell'8.1.2024, insta le Autorità indicate in epigrafe affinché ciascuna per la parte di propria competenza:

- 1)** provveda a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza n.4739/2023 del TAR Lazio pubblicata in data 28.6.2023 sopra riportate, come corretta da errore materiale con ordinanza n.357/2024 pubblicata in data 8.1.2024;
- 2)** rilasci all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica".

Si allegano ai fini degli adempimenti di cui sopra il ricorso, l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater del 28 giugno 2023 n.

4739/2023, successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale del Presidente della Sezione III quater dell'8 gennaio 2024 n.357 e la Determinazione n. prot. 13812 del 14.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento con il relativo allegato A (atto impugnato).

Si chiede che l'attestato di avvenuta pubblicazione per pubblici proclami venga trasmesso ai seguenti indirizzi pec:
andreareggiodaci@ordineavvocatiroma.org e
federico.lamesso@ordineavvocativicenza.it.

Roma, 10 gennaio 2024

Avv. Federico Lamesso

Avv. Andrea Reggio d'Acì